

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 23-02-2017

Messaggio n. 803

OGGETTO: Protocollo d'intesa fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Continuità delle attività di accertamento ispettivo e modalità strutturate di programmazione dell'azione di vigilanza in materia di contribuzione obbligatoria.

Corpo del messaggio:

1. Premessa.

Come è noto, l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 149/2015, istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, prevede che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5, comma 1 del medesimo decreto legislativo, siano individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze degli Istituti di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

In proposito, l'art. 17, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, recante "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro", stabilisce che, al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva siano disposte esclusivamente dalle strutture centrali e territoriali dell'Ispettorato e che le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'INPS siano disciplinate da apposite convenzioni.

Pertanto, nelle more dell'adozione degli ulteriori decreti di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 149/2015, l'INPS e l'INL hanno sottoscritto in data 21

febbraio 2017 un protocollo d'intesa, allegato al presente messaggio (all. 1), finalizzato a disciplinare la collaborazione istituzionale tra i due Enti, allo scopo di garantire la continuità dell'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria.

In data 22 febbraio 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la lettera circolare prot. n. 2/2017 (all. 2), con la quale, facendo seguito alla propria circolare n. 2/2017, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito.

Di seguito, si illustra brevemente il contenuto del protocollo d'intesa sopra citato e si forniscono indicazioni in ordine alle modalità di notificazione dei verbali di accertamento in materia di contribuzione obbligatoria e ai termini di acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, da parte del personale ispettivo dell'INPS.

2. Analisi del rischio e programmazione dell'attività ispettiva.

Relativamente all'analisi del rischio di inosservanza degli obblighi contributivi, INPS e INL svilupperanno congiuntamente modelli innovativi di analisi del rischio medesimo e metodologie preordinate a favorire l'individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva. In proposito, il protocollo d'intesa stabilisce che particolare attenzione debba essere riservata alla contribuzione dovuta al fondo di tesoreria dell'INPS, nonché a contrastare il fenomeno della simulazione dei rapporti di lavoro finalizzata all'indebita percezione di prestazioni.

Al fine di effettuare l'analisi del rischio e la conseguente programmazione dell'attività di vigilanza in coerenza con i risultati dell'analisi, è prevista l'istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva. Dette Commissioni, oltre alla mappatura dei rischi e alla programmazione dell'attività di vigilanza, cureranno anche il monitoraggio dell'attività ispettiva.

Per quanto concerne l'attività di competenza dell'INPS, il lavoro della Commissione nazionale sarà supportato da un nucleo composto da funzionari amministrativi e ispettori di vigilanza, da istituirsi nell'ambito della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti.

Quanto alle Commissioni regionali, ciascuna competente per il proprio territorio di riferimento, esse sono composte da massimo quattro membri designati dall'INPS e altrettanti nominati su proposta dell'INL, che potranno avvalersi di personale INPS o INL di volta in volta individuato.

3. Disposizioni per la notifica del verbale di accertamento in materia di contribuzione obbligatoria.

I verbali di accertamento e gli ulteriori atti adottati nel corso del procedimento ispettivo (verbale di primo accesso, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.), anche quando integrino l'accertamento di contribuzione previdenziale obbligatoria, saranno predisposti in modo tale che risulti univocamente in capo all'INL la

competenza all'adozione dell'atto, con separata evidenza del logo dell'INPS. Le relative modifiche della procedura VerbaleWeb sono in corso di realizzazione.

In proposito, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti preordinati a consolidare i profili formali degli atti ispettivi formati dall'INL con riguardo all'accertamento di contribuzione obbligatoria, l'idoneità degli atti summenzionati a interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali di legge nei confronti del debitore sarà rafforzata tramite la notifica da parte dell'INPS, nella sua veste di titolare del relativo diritto di credito, di appositi atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione del diritto.

Sul piano operativo, l'Istituto provvederà a notificare una diffida ad adempiere, con la quale, facendo proprio il verbale adottato dall'INL, intimerà al debitore di effettuare i pagamenti dovuti in virtù delle risultanze dell'accertamento ispettivo, con l'espresso avvertimento che l'atto di diffida vale ad interrompere i termini prescrizionali di legge, ai sensi dell'art. 2943 del codice civile. La diffida sarà sottoscritta da uno dei funzionari ispettivi dell'INPS che abbiano partecipato all'accertamento ispettivo. A titolo informativo, in allegato al presente messaggio, si trasmette il modello di diffida da utilizzare allo scopo (all. 3), che sarà adeguato sulla base delle esigenze rivenienti dall'evoluzione della prassi amministrativa e che sarà comunque disponibile per la compilazione nella procedura VerbaleWeb.

Si precisa che l'atto di diffida dovrà riportare un numero di protocollo successivo a quello del verbale cui fa riferimento.

Quanto alle modalità di notifica della diffida ad adempiere, nell'ipotesi in cui il verbale di accertamento sia già stato notificato a mani del destinatario, la diffida sarà oggetto di notifica a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Qualora, invece, si proceda alla notificazione del verbale a mezzo posta, la diffida sarà inserita nel medesimo plico e notificata, quindi, congiuntamente al provvedimento di accertamento ispettivo.

4. Accertamenti conseguenti ad attività di verifica amministrativa dell'INPS.

In relazione alle situazioni per le quali, a seguito di attività di verifica amministrativa condotta dall'INPS, emerga la necessità di effettuare accertamenti ispettivi, l'Istituto comunicherà le relative richieste alle strutture territoriali dell'INL, con evidenza dei profili di criticità. Qualora, per la particolare urgenza del caso, non sia opportuno attendere che le richieste vengano inserite nella programmazione mensile dell'INL, l'Istituto potrà incaricare dell'accertamento i propri ispettori, dandone contestualmente comunicazione alla competente sede territoriale dell'Ispettorato.

Per quanto riguarda gli accertamenti tecnici e/o in relazione a fenomeni che presentino profili di elevata criticità di natura economica o penale, l'INPS potrà chiedere un intervento urgente dell'Ispettorato, che attiverà gruppi ispettivi appositamente istituiti.

5. Attività di formazione.

Nella fase di integrazione delle competenze del personale ispettivo proveniente dai diversi Enti, l'attività formativa rivestirà particolare importanza allo scopo di conseguire l'omogeneizzazione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia lavoristica e previdenziale, nonché di garantire il corretto uso degli applicativi informatici.

Ulteriore e precipua finalità dell'attività di formazione sarà l'acquisizione delle conoscenze necessarie all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria da parte degli ispettori dipendenti dell'INPS. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è acquisita, da parte dei funzionari di vigilanza ispettiva dell'INPS, solo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale ivi previsto e che risulta allo stato in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Gli interventi formativi riguarderanno anche quei funzionari amministrativi che saranno individuati per l'impiego in attività di intelligence, con l'obiettivo di fornire loro competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie del mercato del lavoro.

6. Accesso alle banche dati dell'INPS.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n.149/2015, l'INPS è tenuto a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza nonché alla difesa in giudizio.

A tale scopo, l'INPS e l'INL istituiranno un Gruppo di lavoro che avrà il compito di predisporre un'apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati, da parte dell'INPS, in modalità di cooperazione applicativa. La convenzione dovrà disciplinare i relativi profili giuridici e operativi, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto nel presente messaggio, si rinvia alle disposizioni del protocollo d'intesa, nonché della citata lettera circolare INL prot. n. 2/2017 del 22 febbraio 2017.

Il Direttore Centrale
Maria Sandra Petrotta

Allegato 1.pdf
Allegato 2.pdf
Allegato 3.pdf